

*** MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

Verbale di Assemblea dei soci

Il giorno 22 del mese di giugno dell'anno 2021 alle ore 19.00 presso la sede sociale, a Modena in strada Vaciglio Nord nr. 6, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria delle socie del "CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA".

Nella prima convocazione, fissata per il giorno 21 giugno 2021 ore 18.00, l'assemblea non aveva raggiunto il quorum costitutivo.

La presente assemblea è riunita per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto alle norme contenute nella Codice del Terzo Settore per iscrizione nel RUNTS come ETS.
- 2) Variazione della denominazione.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Vittorina Maestroni, la quale chiama alle funzioni di Segretaria la Sig.ra Natascia Corsini che accetta.

La Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma di statuto; le socie presenti e rappresentate corrispondono a 2/3 del corpo sociale (vedi elenco con firme a pag. 3).

La Presidente informa le socie che in base a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore e in particolare, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", l'attuale condizione che qualifica il CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA come "Associazione di Promozione Sociale" dal 14/03/2001, non sia più coerente con i progetti e le modalità di realizzazione delle attività dell'associazione.

Pertanto, la Presidente sottopone alle socie, un nuovo statuto che contiene gli adeguamenti con le clausole obbligatorie per tutte le Associazioni che intendano iscriversi nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e in particolare per l'iscrizione nel settore generico ETS (Ente del Terzo Settore).

Per quanto riguarda il secondo punto all'o.d.g., la Presidente informa che sarà obbligatorio inserire nella denominazione dell'associazione l'acronimo E.T.S.

Si chiederà poi l'iscrizione nel R.U.N.T.S. come ETS e si procederà alla cancellazione dell'Associazione dal settore APS; fino ad allora il CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA continuerà ad applicare le norme attualmente previste per le APS.

La Presidente dà lettura integrale dello statuto che sottopone all'approvazione dell'Assemblea. L'assemblea propone di inserire negli articoli finali la Clausola compromissoria.

L'assemblea all'unanimità approva.

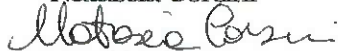
Lo Statuto allegato al presente verbale, saranno sottoscritti dalla Presidente e dalla Segretaria.

La Presidente è incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che potrà avvenire con il pagamento dell'imposta di registro e in esenzione dall'imposta di bollo, così come previsto dall'art. 82 comma 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", in quanto il CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA è iscritto nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale al n.850, con atto di iscrizione Provinciale n. 22 del 14/03/2001.

Nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 20.20.

La Segretaria

Natascia Corsini



La Presidente

Vittorina Maestroni



STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART.1 – È costituito il **CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA E.T.S.**, fondato quale associazione culturale dal 1996 e già operante come Centro Documentazione Donna dell'Unione Donne Italiane di Modena, sin dal 1982.

L'Associazione, attraverso l'istituzione di uno spazio pubblico di ricerca e di azione, fisico e virtuale, si propone di sviluppare iniziative culturali per favorire la piena partecipazione femminile in ogni ambito della vita pubblica e il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale tra donne e uomini. In particolare promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentario e librario espressione dei protagonismi femminili e dei movimenti delle donne e realizza progetti di ricerca storica e sociale e attività didattiche.

L'associazione è costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Libro I, titolo II, capo II, del Codice civile, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in osservanza di quanto disposto dal D. Lgs.117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo settore".

Qui di seguito detta "Associazione" o "Centro".

Essa ha durata illimitata.

L'Associazione intende esercitare in via principale e senza scopo di lucro, attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

- **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**
- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, della promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;**
- **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.**
- **promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.**

Essa ha sede a Modena; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio delle Responsabili di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità e previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria delle socie se fuori dal comune di Modena; potrà inoltre istituire sedi secondarie, in Italia e all'estero, secondo le esigenze delle proprie attività.

Essa non ha alcun fine di lucro, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra le socie, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

Intende svolgere le attività istituzionali di utilità sociale, con i propri associati e a favore della collettività.

FINALITA'

ART. 2 – L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di interesse generale di cui all'art. 1, intende:

- conservare e tutelare patrimoni documentali, materiali e immateriali, attinenti alle finalità dell'Associazione attraverso la raccolta, l'acquisizione e l'inventariazione dei fondi archivistici propri, o depositati da terzi, per valorizzarli e renderli disponibili alla pubblica consultazione;
- incrementare e conservare il patrimonio librario della biblioteca specializzata in Women and Gender's studies, inserita nel circuito pubblico delle biblioteche;
- promuovere e realizzare ricerche storiche per approfondire e diffondere la conoscenza della storia, delle biografie, delle memorie soggettive femminili e dei percorsi collettivi di cittadinanza delle donne anche attraverso iniziative culturali e divulgative, attività didattiche, esposizioni e pubblicazioni;
- promuovere e realizzare ricerche sociali, sostenere azioni per favorire la presenza delle

donne nel mercato del lavoro, superare discriminazioni e disuguaglianze, in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di condivisione tra uomini e donne dei carichi del lavoro familiare e di cura, al fine di migliorare la qualità della vita di tutti;

- elaborare e organizzare progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, attraverso attività didattiche e percorsi di formazione sui temi quali la parità tra i sessi, il contrasto degli stereotipi di genere, il rispetto reciproco, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, anche come forma di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
- organizzare e gestire attività culturali e ricreative volte all'affermazione e all'esercizio dei diritti, individuali e collettivi, delle donne native e migranti;
- promuovere esperienze di partecipazione delle donne alla vita collettiva, di mediazione sociale e culturale per la costruzione di una comunità coesa e solidale, fondata sulla valorizzazione dei protagonismi femminili e delle esperienze femministe, anche attraverso uno scambio generazionale;
- partecipare e sostenere reti locali, nazionali ed europee rispondenti alle finalità dell'associazione per favorire l'empowerment femminile e il mainstreaming di genere.

L'Associazione a tal fine potrà:

- partecipare a iniziative assunte anche da altri Enti e Istituti culturali, Università, Fondazioni e soggetti privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli scopi statuari del Centro documentazione donna;
- collaborare alla progettazione, al coordinamento e alla realizzazione di programmi culturali delle Amministrazioni Pubbliche attinenti alle finalità dell'Associazione;
- collaborare con le altre associazioni femminili e istituzioni culturali, con le Amministrazioni comunali e regionali, con Ministeri, con Istituzioni dell'Unione europea e con tutte le altre istituzioni pubbliche e private che intendono sostenere e valorizzare i progetti dell'Associazione, anche partecipando a bandi specifici, stipulando convenzioni o realizzando attività su incarico e/o commissione.

ATTIVITÀ STRUMENTALI E SECONDARIE

ART. 3 – L'Associazione, senza alcuno scopo di lucro, potrà esercitare attività strumentali e secondarie, anche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa fiscale e le vigenti disposizioni di legge in

materia. L'esercizio di tali attività, come definite dal quadro normativo, sono recepite con delibera del Consiglio delle Responsabili.

ART. 4 – L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

VOLONTARI

ART. 5 – L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi dell'apporto del volontariato; i nominativi delle volontarie saranno inseriti in un apposito registro e verranno stipulate assicurazioni per la loro tutela in caso di infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

SOCIE

ART. 6 - Il numero delle socie è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Per essere ammessi a socie è necessario presentare la domanda al Consiglio delle Responsabili il quale si pronuncerà alla prima riunione utile; la qualifica di socia si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco socie e il pagamento della quota associativa.

Per il diniego motivato e in forma scritta, il Consiglio delle Responsabili dovrà pronunciarsi entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta medesima.

La candidata socia non ammessa potrà chiedere, entro 15 gg dalla comunicazione di rigetto, che si pronunci l'Assemblea delle socie, nella prima riunione utile.

Tutte le socie hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e in particolare hanno diritto al voto le socie iscritte da almeno 1 mese nell'elenco delle socie. Le socie maggiorenni hanno diritto di votare in merito all'approvazione dei rendiconti consuntivi, alle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina della presidente e dei componenti gli organi direttivi e di controllo.

Le socie iscritte da meno di 1 mese possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto. Ogni socia ha diritto a un voto; ogni socia potrà farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata con delega scritta, nella misura di n. 1 delega.

Ogni socia ha diritto di esaminare i libri sociali e in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta alla Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'Associazione o presso il luogo in cui i libri sociali vengono conservati.

La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

ART. 7 – Le socie sono tenute:

- a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) al pagamento o rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito dal Consiglio delle Responsabili.

Le socie possono essere escluse per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un comportamento contrario e dannoso verso l'Associazione o verso le sue socie.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio delle Responsabili dopo aver ascoltato le giustificazioni della socia.

La socia che non rinnovi la propria adesione associativa attraverso il pagamento della quota annuale, entro il termine stabilito dal Consiglio delle Responsabili, sarà informata, con comunicazione scritta, della sospensione dalle attività dell'Associazione, e qualora non provveda a regolarizzare la propria adesione, verrà esclusa da socia, senza ulteriore formalità.

Le socie non possono pretendere la restituzione della quota in caso di recesso o esclusione e la stessa non è rivalutabile né trasmissibile.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 8 – Il Fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività sociali o per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è a tutela dei creditori ed è costituito da:

- Fondi di riserva
- Avanzi di gestione di anni precedenti
- Beni immobili e mobili

- Beni materiali e immateriali
- Donazioni e lasciti
- Altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'Associazione derivano da: quote associative annuali, contributi di aderenti e di terzi e di enti pubblici e privati, da erogazioni liberali, dalle entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle secondarie direttamente connesse, dalla raccolta fondi e dalle attività commerciali marginali.

ART. 9 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio annuale, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di missione, è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio delle Responsabili ed è approvato dall'Assemblea delle socie entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè di norma, entro il 30 aprile.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto correlato da una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 10 – È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra socie, lavoratrici o collaboratrici, anche in modo indiretto e anche in caso di conclusione del rapporto associativo.

BILANCIO SOCIALE

ART. 11 - Potrà essere redatto il "bilancio sociale" se imposto dalla legge, o per libera scelta dell'Associazione, secondo le linee guida previste dalla norma stessa.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

ART. 12 – Oltre alle scritture contabili e il bilancio, l'Associazione deve tenere e aggiornare: il libro delle socie, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e il libro delle adunanze dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo (se nominato).

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

ART. 13 - L'Assemblea delle socie è l'organo sovrano; essa è convocata dalla Presidente, su mandato del Consiglio delle Responsabili, almeno una volta all'anno, entro centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea delle socie in forma ordinaria ha il compito di:

- procedere alla nomina o alla revoca del Consiglio delle Responsabili alla scadenza e ne definisce la durata in carica per un massimo di tre anni;
- procedere alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- approvare il bilancio annuale;
- deliberare sulle responsabilità degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio delle Responsabili;
- deliberare la costituzione o partecipazione a Enti, società e altri organismi, con finalità statutarie analoghe o strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Assemblea delle socie in forma straordinaria ha il compito di:

- deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio delle Responsabili;
- deliberare lo scioglimento o altri atti straordinari dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dalla Presidente, su mandato del Consiglio delle Responsabili, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, mediante posta elettronica con avviso di ricezione e stampa e conservazione dell'invio; potranno essere utilizzati altri strumenti idonei a fornire l'informazione a tutte le socie, comunque in relazione alla struttura organizzativa dell'Associazione.

L'Assemblea può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto potrà avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata che partecipa e vota.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo o la modalità, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo o la modalità della seconda convocazione che dovrà tenersi trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 co. 2 del Codice civile, l'Assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo delle socie aventi diritto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici/consigliere devono astenersi dal voto.

ART. 14 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno delle socie.

In seconda convocazione, l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle intervenute e delibera validamente a maggioranza assoluta delle presenti o rappresentate, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 15 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno tre/quarti delle associate e delibera con la maggioranza delle socie presenti (siano esse intervenuti o rappresentate per delega).

Nella seconda convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno delle associate (siano esse intervenute o rappresentate per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre/quarti delle presenti. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, è necessario il quorum indicato all'art.20 del presente statuto.

ART. 16 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente; la Presidente dell'Assemblea nomina una Segretaria verbalizzante.

CONSIGLIO DELLE RESPONSABILI

ART. 17 – Il Consiglio delle Responsabili è l'organo di amministrazione dell'Associazione e le consigliere/amministratrici agiscono secondo le norme del mandato di cui all'art.1710 del C.C.

Esso è costituito da un minimo di 7 a un massimo di 11 componenti scelte tra le socie maggiorenni. Le consigliere restano in carica per un periodo stabilito dall'Assemblea delle socie che le elegge ma non superiore a tre anni; esse sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di dimissioni o esclusione di consigliere, il Consiglio delle Responsabili rimane in carica, salvo decadano più di un terzo delle consigliere, nel qual caso l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio delle Responsabili.

Il Consiglio delle Responsabili è convocato e presieduto dalla Presidente o, in sua vece, dalla Vicepresidente; inoltre può essere convocato su richiesta dei due terzi dei suoi componenti; la riunione può essere tenuta anche in modalità telematica, purché sia garantita la possibilità di partecipazione e di voto, a tutte le consigliere.

Esso assume le deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza delle sue componenti, alle quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio delle Responsabili:

- promuovere le attività in conformità agli scopi istituzionali previsti nel presente statuto;
- nominare al proprio interno la Presidente, la Vicepresidente, ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altre consigliere;
- dotarsi eventualmente di un Comitato esecutivo, scelto tra le componenti del Consiglio delle Responsabili; ne fanno parte di diritto Presidente e Vicepresidente, per attuare e monitorare l'esecuzione dei programmi definiti dal Consiglio stesso, ma senza compiti decisionali o di responsabilità;
- deliberare l'accettazione di nuove socie e l'esclusione di socie inadempienti o giudicate contrarie e dannose all'Associazione;
- incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- deliberare l'assunzione di personale dipendente, e nominare un'eventuale direttrice e/o eventuali responsabili di settore per le varie attività;
- redigere i regolamenti operativi o funzionali allo svolgimento corretto delle attività, che potranno, secondo le esigenze, essere presentati per l'approvazione all'Assemblea delle socie;
- definire le attività strumentali e secondarie in attuazione della legge di riferimento;
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione;
- redigere per tempo il bilancio da presentare all'Assemblea delle socie per l'approvazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino

all'Assemblea delle socie.

PRESIDENTE

ART. 18 -La Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, pertanto ha potere di firma per conto dell'Associazione. Inoltre:

- rappresenta il CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA nelle sedi istituzionali e cura in particolare le relazioni con gli amministratori degli enti pubblici e privati locali, e gli organismi o i comitati da essi presieduti;
- convoca e presiede il Consiglio delle Responsabili e ne fissa i relativi ordini del giorno.

In caso di assenza o impedimento prolungati, le mansioni e le responsabilità della Presidente spettano direttamente alla Vicepresidente.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, la Presidente ha inoltre:

- la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali in base al GDPR Regolamento Europeo n. 679/2016;
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008 e succ. modificazioni.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, la Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'Associazione, previo consenso del Consiglio delle Responsabili.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 19 – Qualora l'Assemblea lo ritenga necessario, o se disposto da norme di legge, potrà essere nominato un organo di controllo, monocratico o collegiale, in base a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore. Esso rimane in carica tre anni dalla nomina ed è sempre rinominabile.

L'Assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno tre/quarti delle socie iscritte a libro socie, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe al Centro documentazione donna, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente in base alla normativa vigente.

I beni archivistici e bibliografici, materiali e immateriali, sono beni inalienabili poiché dichiarati di "notevole valore storico" dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna; essi potranno solo essere restituiti ai legittimi proprietari o destinati ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano le stesse finalità del Centro documentazione donna o all'Ente pubblico territoriale.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori/liquidatrici muniti dei necessari poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.21 – In caso di controversie che dovessero insorgere tra i soci, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno deferite alla decisione di dell'Organismo di mediazione della Camera di conciliazione della Camera di commercio di Modena a norma del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

NORME TRANSITORIE

ART. 22 - Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, e l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge, e i successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Pertanto, fino all'entrata in vigore del RUNTS, continueranno ad applicarsi le norme contenute nella legge di riferimento delle Associazioni di Promozione Sociale, cui l'Associazione fa attualmente parte.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile, gli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

La segretaria verbalizzante



La presidente dell'assemblea



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4642
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 22/06/2021 REGISTRATO IL 26/07/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3004642

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94063890365 CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA
ID. TELEMATICO: TGU21L004642000AA

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

1 - 94063890365

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFER ANNULLATO

VALORE DICHIARATO : 0,00

DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

2 002 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

VALORE DICHIARATO : 0,00

DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

REGISTRAZIONE RICHIESTA CON E-MAIL DEL 20/07/2021.